

Decreto Legge recante **“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto-legge è diretto ad assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché a precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.

Il provvedimento reca inoltre disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione ed il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2010 assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali in relazione alle rilevanti novità in materia contenute nella legge finanziaria 2010.

Il provvedimento è composto di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1 sostituisce il secondo periodo dell'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modulando con diverse modalità, a seconda degli anni di riferimento, la riduzione – la cui entità rimane invariata - del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Prevede infatti che per l'anno 2010 il Ministro dell'Interno applichi tale riduzione, sancita dal comma 183, primo periodo, a tutti gli enti locali, in proporzione alla rispettiva popolazione. Per gli anni 2011 e 2012 la riduzione sarà operata esclusivamente in relazione a quegli enti per i quali si avrà il rinnovo dei rispettivi consigli. Si tratta infatti di enti i quali, con lo svolgimento delle elezioni amministrative, dovranno porre in essere le misure previste dai successivi commi 184, 185, 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'articolo 1, comma 2, estende ai consigli provinciali la riduzione del venti per cento del numero dei consiglieri già prevista per i consigli comunali dall'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'articolo 1, comma 3, fissa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, precisando che le stesse si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data di tale rinnovo.

L'articolo 2 prescrive che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011. Precisa poi – al fine di assicurare piena efficacia alla disposizione - che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente decreto-legge, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

L'articolo 3, con la dichiarata finalità di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, prescrive che ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio

regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, debba ridefinire l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

L'articolo 4 è composto da quattro commi. Il comma 1 replica le disposizioni già previste per gli anni precedenti che attribuiscono provvisoriamente al Prefetto competente per provincia - in attesa della completa attuazione del titolo V della Costituzione - il potere di impulso e quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali ad obblighi fondamentali (approvazione del bilancio di previsione, adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare equilibri di bilancio compromessi).

Il comma 2, in materia di assetto generale dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali ed in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", individua la base annuale (con riferimento all'esercizio precedente) sulla quale il Ministero dell'interno determina ed attribuisce i contributi erariali agli enti locali.

Il comma 3 conferma per il triennio 2010-2012, in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF. Tale attribuzione, contrariamente a quanto previsto per i comuni, non produce effetti sul bilancio dello Stato, determinando una invarianza di risorse per le province, in quanto la quota di compartecipazione attribuita corrisponde ad una uguale riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti.

Il comma 4 prevede la conferma anche per il triennio 2010/2012, favore di province e comuni dell'attribuzione, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, di contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari; l'attribuzione di tali contributi per il triennio 2007/2009 è recata dall'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 ad oggetto "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

I INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli enti locali, nonché alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 183 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.”.

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 184, primo periodo, dopo le parole: “consiglieri comunali” sono aggiunte le seguenti: “e dei consiglieri provinciali”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 2

(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente decreto-legge, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Art. 3

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle Regioni)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce l'importo

degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4

(Disposizioni in favore degli enti locali)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° marzo 2005, n. 26](#).

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'[articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189](#), ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'[articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), confermate per l'anno 2009 dall'*articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008*.

4. Al comma 23, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente:

"23bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. I

contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.”

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.